

*Messina, data del protocollo*

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Messina

Pec: [ordine.messina@ingpec.eu](mailto:ordine.messina@ingpec.eu)

All'Ordine degli Architetti Pianificatori,  
Paesaggisti e conservatori della Provincia di  
Messina

Pec: [oappc.messina@archiworldpec.it](mailto:oappc.messina@archiworldpec.it)

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri  
Laureati della Provincia di Messina

Pec: [collegio.messina@geopec.it](mailto:collegio.messina@geopec.it)

All'Ordine dei Periti Industriali e periti  
Industriali Laureati della provincia di  
Messina Pec:

[collegiodimessina@pec.cnpi.it](mailto:collegiodimessina@pec.cnpi.it).

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari Laureati della Provincia di  
Messina

Pec: [messina@pec.peritiagrari.it](mailto:messina@pec.peritiagrari.it)

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali della provincia di Messina

Pec: [protocollo.odaf.messina@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.messina@conafpec.it)

Al Collegio Interprovinciale degli  
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di  
Messina – Enna

Pec: [messina@pecagrotecnici.it](mailto:messina@pecagrotecnici.it)

***OGGETTO: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister.***

Come noto, l'art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che *“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati”*. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.

Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (data ultimazione lavori) che consente, all'algoritmo implementato nei sistemi informativi degli uffici, di stabilire se occorre o meno procedere all'irrogazione della sanzione.

Poiché è stato osservato che in fase di predisposizione delle dichiarazioni Docfa si generano talvolta errori materiali di compilazione del suddetto campo da parte dei professionisti, è stata inserita nella piattaforma Sister da parte di Sogei una nuova finestra di controllo, **che sarà attivata dal giorno 10/08/2021**, con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.

Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema informatico avviserà il professionista con un specifico messaggio<sup>1</sup>, invitandolo ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso.

Ciò dovrebbe consentire di prevenire eventuali errori di compilazione da parte del professionista e, soprattutto, di indirizzarlo verso l'istituto del ravvedimento operoso, con evidenti risparmi sulla sanzione per il dichiarante.

Inoltre il sistema effettua ulteriori controlli, verificando, in particolare, che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso, respingendo automaticamente, e con motivazione congruente, la dichiarazione Docfa in caso di difformità.

Nello spirito di fattiva collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti con questa Agenzia, si invitano codesti Ordini e Collegi Professionali a voler diffondere il contenuto della presente ai propri iscritti.

Cordiali saluti.

Il Direttore\*  
Renato Gligora  
*Firmato digitalmente*

\* Firma su delega del Direttore Provinciale con Atto dispositivo n. 44/2021 prot. n. 2116/RCD del 30/06/2021

---

<sup>1</sup> Il messaggio è il seguente: *“La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell'atto di aggiornamento. Onde evitare l'irrogazione della sanzione da parte dell'Ufficio competente, con l'invio telematico dell'atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”*